

Regolamento interno e Patti Parasociali

Il presente contratto (di seguito il "Contratto") viene sottoscritto

in Bari in data 19 luglio 2004, dai soci fondatori:

- Università degli Studi di Bari
- d'Agostino Riccardo
- Barca Lorenzo
- CO.BA. s.p.a.
- Favia Pietro
- Fracassi Francesco
- HITEC 2000 s.r.l

della Società a responsabilità Limitata denominata "Plasma Solution" .

Il presente contratto contiene, oltre alle norme contenute nello statuto approvato con l'atto di costituzione della società presso il Notaio LABRIOLA In Bari, in data 19 luglio 2004, il regolamento interno ed i rapporti tra i soci e i patti parasociali che regolano la società ed i soci.

La necessità di disciplinare i rapporti fra i soci è le rispettive competenze impone di redigere il presente Contratto stante anche l'unanime disponibilità delle parti alla sua redazione.

Pertanto la compagine sociale conviene e stipula quanto segue:

All'articolo **sesto** dello statuto si precisa e si regola quanto segue:

La società, per la sua partecipazione sociale, svolgerà un'attività multidisciplinare scaturente anche dalla partecipazione dell'Università di Bari, di suoi ricercatori, di imprenditori e di esperti nel settore.

Trattandosi di una società di Spin-Off , oltre al giusto scopo imprenditoriale, la società intende sviluppare il trasferimento tecnologico e la valorizzazione professionale di tutti i soci.

L'attività sarà orientata, pertanto, con il massimo coinvolgimento dei soci per le prestazioni di loro eventuale competenza, dandone precedenza, prima di affidare a terzi.

Conseguentemente i soci si impegnano a non svolgere attività in concorrenza con quelle della società e comunque a non svolgere in proprio le attività che afferiscono all'oggetto sociale. Tale obbligo non impegna l'Università degli studi Bari essendo incompatibile con la sua natura di ente pubblico.

All'articolo **diciannovesimo** dello statuto si precisa e si regola quanto segue:

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione il cui Presidente sarà eletto dall'assemblea su segnalazione dell'Università di Bari e con gradimento della maggioranza dei soci. Si stabilisce che per il primo esercizio, il Presidente sarà nominato nella persona del Prof. Riccardo d'Agostino; questi rimarrà in carica a tempo indeterminato fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Nel consiglio d'amministrazione, la nomina dei consiglieri avverrà con questo criterio:

un consigliere di nomina UNIBA;

un consigliere di nomina CO.BA. s.p.a.;

un consigliere di nomina R. d'Agostino;

un consigliere di nomina P. Favia;

un amministratore di nomina F. Fracassi;

un consigliere di nomina HITEC 2000 s.r.l.;

un consigliere di nomina L. Barca.;

Resta inteso che, in caso di parità di voti all'interno del CDA, il voto del Presidente prevarrà.

La nomina del Presidente avverrà sempre su segnalazione dell'Università di Bari e con gradimento della maggioranza dei soci.

All'articolo **ventunesimo** dello statuto si precisa e si regola quanto segue:

I Soci espressamente convengono che il Collegio Sindacale, sarà composto da 3 (tre) membri i quali verranno nominati in misura di:

un sindaco di nomina Hitech 2000 s.r.l.;

un sindaco di nomina R.d'Agostino;

un sindaco di nomina UNIBA

All'articolo **ventiduesimo** dello statuto si precisa e si regola quanto segue:

Oltre alle sopraelencate determinazioni sullo statuto, si regola e si pattuisce quanto segue:

a) RISERVATEZZA

I Soci si impegnano a garantire la più assoluta riservatezza circa i dati, le notizie e le informazioni dei quali sono venuti a conoscenza tramite la partecipazione alla società, anche indirettamente.

b) COMPETENZE PROFESSIONALI DEI SOCI

Per compagine Scientifico accademica si intende:

UniBa

d'Agostino Riccardo

Fracassi Fancesco

Favia Pietro

Ai quali potranno essere demandate tutte le attività "Intellettuali" di consulenza, ricerca e sviluppo, progettazione, collaudi.

Per compagine Tecnologia/Industriale si intende:

CO.BA. s.p.a.

HITEC 2000 Srl

Alle quali potranno essere demandate le attività di costruzione, installazione e manutenzione di macchine ed impianti, qualora la società non voglia o non possa eseguirle autonomamente.

Per compagine Tecnico/Amministrativa si intende:

Barca Lorenzo

al quale potranno essere demandate le attività di organizzazione del lavoro, attività produttive e rapporti con Enti finanziatori.

c) COMPENSI AI SOCI

La remunerazione per l'attività a qualunque titolo eventualmente prestata dai soci a favore della società spin off non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né potrà costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;

Il personale tecnico amministrativo e dirigente dell'Università di Bari e socio dello spin off può svolgere a favore dello stesso attività non

subordinata e non continuativa al di fuori dell'orario di lavoro e assumere cariche gestionali previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della struttura di afferenza, relativamente alla compatibilità con la funzione istituzionale.

La società spin off comunica all'Università i compensi erogati al personale universitario che partecipa a qualunque titolo allo spin off stesso, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) PARTECIPAZIONE UNIBA

- I soci con la firma del presente contratto accettano unilateralmente e integralmente il regolamento UniBa per lo Spin_off, che si allega come parte integrante del presente contratto, ed in particolare:
- la partecipazione di UNIBA alla società può derivare anche da conferimento di beni in natura ed è del 10% del capitale sociale. Tale partecipazione non può essere variata se non con il consenso dell'Università;
- l'Università considera di primaria importanza il valore tecnico-scientifico delle attività che la società realizza ed a questo scopo partecipa al capitale sociale della stessa e consente l'utilizzo del proprio marchio. Per tale motivo considera principio inderogabile per la sua partecipazione e per la salvaguardia delle finalità proprie della società che:
- gli apici funzionali di ricerca e sviluppo e di progettazione siano comunque affidati ad esponenti accademici compresi tra i soci;

- venga offerto in via prioritaria ai soci accademici lo svolgimento degli incarichi di ricerca, progettazione e consulenze tecnico-scientifiche;
- I rappresentanti del consiglio di amministrazione e gli eventuali sindaci nominati da UNIBA riferiscono annualmente all'Università sull'attività svolta dalla società, che non costituisca segreto industriale o commerciale della medesima;
- I soci dipendenti dall'Università non possono alienare le proprie partecipazioni per atto inter vivos o recedere prima di tre anni dalla costituzione della società;
- In caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale e in caso di mutamento della compagine sociale l'Università di Bari potrà recedere dalla sua partecipazione alla società;
- La partecipazione dell'Università nello spin-off sarà postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre, pur mantenendo l'Università diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria;
- Alla società è concesso l'utilizzo del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Bari" sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto entro tre mesi dalla stipula dell'atto costitutivo della società. Lo spin off non potrà utilizzare il logo dell'Università di Bari;
- La modifica delle presenti clausole di garanzia potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'Università;
- La modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della

partecipazione di UNIBA, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di partecipazione dell'Università alla Società sono efficaci solo se approvate da UNIBA;

- Sino a quando UNIBA o/e i dipendenti dell'Università rimangono Soci nella Società è fatto assoluto divieto alla Società, nonché ai Professori e Ricercatori di UNIBA che vi partecipano, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui al Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica, che UNIBA svolge o svolgerà con enti pubblici o privati.

e) OBBLIGHI DEI SOCI

Le Parti si impegnano, ciascuna in base alle proprie specifiche competenze e professionalità, ed in particolare:

- CO.BA. S.p.A. mettere a disposizione gratuita della Società per i primi tre anni la propria struttura organizzativa per la gestione amministrativa della stessa (gestione corrispondenza, protocollo, registrazione fatture acquisto e vendita, mastri, preparazione documenti per dichiarazione IVA, preparazione documenti per il versamento dei contributi, gestione flussi finanziari con le banche);
- UNIBA, a consentire l'utilizzo di n. 2 reattori plasmochimici (già esistenti), della strumentazione diagnostica e di ricerca del Dipartimento di Chimica utilizzata, compatibilmente con le normali esigenze del Dipartimento stesso. Per la messa a disposi-

zione dei reattori e della strumentazione diagnostica e per la licenza di utilizzo del know how Ad UNIBA sarà riconosciuto un compenso determinato in euro 2.000,00 (duemila/00), pari alla quota societaria di UNIBA nella Società nonché la possibilità di trasferire parte dell'attività di ricerca nel settore della chimica dei plasmi in corso presso il Dipartimento di Chimica presso i laboratori dello spin off. , riservandosi, comunque, la possibilità di utilizzarlo nell'ambito della propria attività istituzionale.

I Soci si impegnano a non concludere, se non con il preventivo consenso scritto di tutti i Soci, fra loro e/o con terzi, altri patti parasociali relativi alla Società o comunque altri accordi di qualsiasi tipo o natura che, per il loro contenuto, possano concretizzarsi in una deroga o in una modifica ad una qualsiasi delle disposizioni previste dal presente Contratto.

I Soci dichiarano e si garantiscono reciprocamente che nessuno di essi, né alcun terzo può validamente vantare diritti di opzione o di acquisto per una qualsiasi parte del capitale sociale della Società salvo quanto disposto dallo Statuto e dal presente contratto parasociale.

Il presente Contratto resterà in vigore per tutto il periodo di presenza nella compagine sociale di UniBa, e fino a determinazioni dell'assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato A: Regolamento UniBa per attività Spin Off

